

MONOPATTINI ELETTRICI

CHI, COME, DOVE E QUANDO?

Tutto quello che c'è da sapere!

A cura di Roy Pietrucci (✱)



INTRODUZIONE

I monopattini elettrici hanno avuto grande diffusione, soprattutto tra i giovani e nelle grandi città, già a partire dal 2010. Il loro successo è stato determinato dalla loro maneggevolezza e dallo sviluppo di motori sufficientemente leggeri da poter essere montati su un tradizionale monopattino.

Il fenomeno ha avuto poi una tale e repentina diffusione su tutto il territorio nazionale e in molte capitali europee tanto da aumentare drasticamente i rischi infortuni o incidenti stradali. In tal senso, i dati registrati dall'Osservatorio ASAPS, disponibili sul sito www.asaps.it, sono eloquenti. Tutto ciò ha portato alla ribalta il tema “sicurezza” della circolazione dei monopattini elettrici e, anche



nel nostro paese, come in generale nel resto d'Europa, si è cercato di limitare o comunque regolamentare al meglio l'uso di questi veicoli, precedentemente incontrollato, vista la loro fragilità in caso d'urto, l'inidoneità degli stessi a inserirsi in modo sicuro nelle strade a scorrimento veloce e i problemi connessi alla sicurezza dei conducenti, spesso giovanissimi.

Per questo motivo il 14 dicembre 2024, dopo varie vicissitudini, sono entrate in vigore nuove regole per i monopattini elettrici in Italia. Queste modifiche introducono importanti obblighi e divieti con l'obiettivo di rendere più sicuri questi mezzi e di farli usare in maniera più consapevole. Dato l'aumento dell'utilizzo dei monopattini, soprattutto per la loro praticità e facilità d'uso, è fondamentale conoscere e rispettare le nuove norme per muoversi in città in modo responsabile e sicuro.

PREMESSA

Chiariamo subito che i monopattini elettrici sono “veicoli”, a tutti gli effetti, a propulsione elettrica. I monopattini elettrici non fanno più parte della famiglia dei

cosiddetti “*dispositivi di micromobilità*”. Infatti, se rispettano le caratteristiche richieste dalla normativa, sono equiparati, durante la circolazione, ai velocipedi. Pertanto, se hanno un motore di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kw (500 w) e sono rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati dall'art. 1 comma 75 della legge n. 160/2019 e nel DM n. 229/2019, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'art. 50 CdS e possono circolare anche al di fuori degli ambiti territoriali in cui è stata autorizzata la sperimentazione degli altri dispositivi di micromobilità (segway, hoverboard e monowheel).



Sebbene siano equiparati ai velocipedi, tuttavia, i monopattini elettrici hanno, durante la circolazione, regole specifiche di comportamento, dettate dalla legge n. 160/2019, che si discostano, spesso in modo significativo, da quelle imposte per gli altri velocipedi dall'art. 182 CdS e cui prevalgono.

Il principio generale è che per quanto non sia espressamente disciplinato in modo diverso dalla legge n. 160/2019, si applicano anche a tali veicoli le regole di circolazione di cui all'art. 182 CdS previste per i velocipedi e, più in generale, le norme che riguardano la circolazione di tutti i veicoli.

I monopattini elettrici, assimilati ai velocipedi, hanno un proprio apparato normativo che comprende: sanzioni specifiche per detti veicoli non previste dal codice della strada, sanzioni per comportamenti vietati comuni a tutti gli altri velocipedi e sanzioni previste dal codice della strada per tutti i veicoli in generale.

Schematizzando detto principio si desume che:

1. la circolazione oltre i limiti di potenza previsti o in violazione delle specifiche regole di condotta, viene sanzionata con la L. 160/2019;

2. in via residuale, quando non meglio specificato dalle norme dedicate, si applicano le sanzioni dell'art. 182 CdS, essendo assimilati ai velocipedi;
3. infine, per quanto non diversamente disciplinato, si applicano anche tutte le altre sanzioni previste dal codice della strada per i comportamenti vietati ai veicoli in genere.

RIFERIMENTI NORMATIVI

❖ **D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285 (e successive modificazioni)**

❖ Legge 30.12.2018 nr. 145

❖ D.M. n. 04.06.2019 nr. 229

❖ **Legge 27.12.2019 nr. 160;**

❖ D.L. n. 30.12.2019 nr. 162

❖ Legge 28.02.2020 nr. 8

❖ D.L. 10.09.2021 nr. 121;

❖ Legge 09.11.2021 nr. 156;

❖ D.L. 30.12.2021 nr. 228;

❖ Legge 25.02.2022 nr. 15;

❖ DM 18.08.2022;

❖ DLG n 22.11.2023 nr. 184;

❖ **Legge n. 25.11.2024 nr. 177.**



PRINCIPI DELLA RIFORMA

Al fine di elevare il livello di sicurezza nella circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e favorirne il corretto utilizzo, la riforma di cui alla legge n. 177/2024 è intervenuta sull'art. 1 della legge 27.12.2019 n. 160, che aveva introdotto già norme per la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente

elettrica, equiparando i monopattini stessi ai velocipedi e stabilendo condizioni e limiti entro cui ne era ammessa la circolazione.

La nuova normativa non intende escludere o limitare l'uso dei monopattini, bensì sembra essersi concentrata sulla sicurezza dei suoi conducenti senza mai vietarne la circolazione che, a determinate e corrette condizioni d'uso, deve essergli sempre riconosciuta. D'altronde, è anche vero che, se condotti in modo responsabile e in ambiti protetti e adeguati per le loro caratteristiche (evitando quindi aree con pavimentazione dissestata, formata da lastricati di porfido, con la presenza di rotaie del tram, ecc.), rappresentano un mezzo veramente molto utile alla riduzione di inquinamento atmosferico, acustico e di traffico in generale, consentendo spostamenti rapidi e poco costosi.

I correttivi alla norma sono stati fatti perché nati dalla consapevolezza che i monopattini elettrici, sebbene equiparati ai velocipedi, non hanno alcun elemento di somiglianza strutturale con essi, diversi sia in termini di cinematica, dimensioni e di



comportamento su strada. Di fatto il monopattino elettrico è un veicolo a propulsione esclusivamente meccanica, mentre nel velocipede elettrico (*e-bike*), la propulsione meccanica è solo ausiliaria a quella muscolare. Solo ai monopattini, infatti, sono stati imposti targa, assicurazione, casco e indicatori di direzione.

Si è presa pertanto coscienza che per tali veicoli, nonostante l'equiparazione formale alle biciclette, è necessaria una regolamentazione più vicina a quella dei veicoli a motore rispetto a quella propria delle biciclette.

NOVITA' APPORTATE DALLA LEGGE 177/2024

La riforma interviene per migliorare le regole sulla circolazione dei monopattini elettrici, in modo da responsabilizzare maggiormente i conducenti di tali veicoli che, in ragione della loro fruibilità anche in modalità *sharing*, sono spesso portati a sottovalutare i pericoli derivanti dalla loro conduzione.

L'intervento, piuttosto importate, ha apportato un maggior rigore nei requisiti richiesti per la circolazione, restringendo gli ambiti territoriali di utilizzo, imponendo nuovi requisiti tecnici, rendendo obbligatorio l'uso del casco, la stipula di un'assicurazione e prevedendo un contrassegno identificativo che faciliti il riconoscimento del responsabile della circolazione.

Riassumendo e schematizzando, la riforma ha previsto:

- limitazione dell'utilizzo solo nei centri abitati. Fuori dei centri abitati i monopattini non possono più circolare, neanche sulle piste ciclabili;
- riconoscibilità del monopattino tramite l'apposizione di un contrassegno identificativo con codice alfa/numerico le cui caratteristiche saranno indicate da un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ad oggi ancora non emesso); si tratta di un contrassegno adesivo, che non cambia la natura di veicolo non immatricolato e sarà rilasciato da agenzie di consulenza automobilistica inserite nello STA (Sportello Telematico dell'Automobilista);
- divieto di sosta sui marciapiedi e circolazione vietata contromano in ogni caso;
- obbligo di assicurazione RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli);
- specifiche sanzioni per la mancanza di assicurazione;
- obbligo del casco per tutti i conducenti, a prescindere dall'età; il casco deve essere conforme alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080;



- specifiche sanzioni per i monopattini che non hanno indicatori di direzione e freni su tutte le ruote;
- nuovi obblighi per i gestori di servizi di noleggio che devono installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.

CHI LI PUO' CONDURRE ?

Per la guida su strada dei monopattini elettrici:

- occorre aver compiuto 14 anni; si è ritenuto necessario prevedere che i monopattini non debbano essere condotti da ragazzi con meno di 14 anni, nella consapevolezza che i ragazzi molto giovani siano ancora inesperti nel circolare sulle pubbliche vie con tali mezzi che, oggettivamente, risultano più difficoltosi da condurre rispetto ai velocipedi. La limitazione prevista dalla normativa italiana è comunque in linea con le norme degli altri Paesi europei;
- nonostante i principi che hanno ispirato la riforma, non è richiesta alcuna patente di guida, neanche per i minorenni. Resta esclusa la patente anche nel caso in cui il monopattino superi la potenza prevista (0,50 kw – 500 w) a meno che non abbia un sellino ad altezza superiore a 54 cm. Se il monopattino fosse dotato di posto a sedere con altezza dal suolo superiore a 54 cm, si applicherebbero le sanzioni per guida senza patente di cui all'art. 116 CdS. Infatti, in tali casi il monopattino diventerebbe un ciclomotore o un motociclo a seconda della potenza del motore.



NORME DI COMPORTAMENTO (SPECIFICHE PER I MONOPATTINI)

Per i monopattini elettrici la legge detta regole di comportamento sulla carreggiata e sulle piste parzialmente diverse da quelle imposte ai conducenti di tutti gli altri velocipedi. Nel complesso, soprattutto dopo l'intervento correttivo della legge

n. 177/2024, si può affermare che la circolazione dei monopattini sia sottoposta solo in parte a regole più restrittive rispetto a quelle imposte agli altri velocipedi con il chiaro scopo di favorirne la diffusione.

Per alcune regole di condotta sono state previste anche sanzioni meno gravi rispetto alle corrispondenti condotte previste per gli altri velocipedi, riducendo l'importo delle violazioni di norme di comportamento commesse da conducenti di monopattini, rendendo significativamente meno pesante il trattamento sanzionatorio per essi rispetto a quello dei velocipedi e, in generale, degli altri veicoli.

DOVE POSSONO CIRCOLARE ?

Il principio generale è che i monopattini possono circolare sulla carreggiata solo sulle strade urbane con bassi limiti di velocità. Dal 14 dicembre 2024 la loro circolazione fuori dei centri abitati, che era già molto limitata dovendosi svolgere fuori dal normale flusso veicolare, è stata completamente vietata, con il conseguente divieto di impegnare anche le piste ciclabili adiacenti alla carreggiata.



Evidentemente il legislatore ha preso atto della circostanza che, fuori dei centri abitati, raramente esistono piste ciclabili che coprano interi itinerari e ha voluto evitare che la circolazione di questi veicoli potesse avvenire sulla strada.

Nei centri abitati, perciò, i monopattini possono circolare ovunque sia ammessa la circolazione dei velocipedi a condizione che la strada non abbia un limite massimo di velocità superiore a 50 km/h. In tali ambiti urbani la circolazione è, perciò, sempre consentita sulle carreggiate (ove non esista pista o corsia riservata ai velocipedi), nelle aree pedonali urbane, sulle corsie ciclabili, sulle strade ciclabili, sulle piste ciclabili, su piste e itinerari ciclo-pedonali.



A prescindere dalla velocità massima consentita sulla strada, la circolazione dei monopattini elettrici può essere vietata solo sulle carreggiate delle strade urbane quando, ove le condizioni di sicurezza e di fluidità della circolazione lo richiedano, il comune o l'ente proprietario della strada vieti la circolazione anche dei velocipedi.

Fuori dei centri abitati, la circolazione dei monopattini elettrici sulle carreggiate è sempre vietata, anche su itinerari ciclo pedonali e se su tali carreggiate è ammessa la circolazione dei velocipedi. Sulle strade extraurbane, infatti, i monopattini non possono circolare neanche in spazi dedicati o riservati e, quindi, neanche su piste ciclabili o corsie ciclabili.

COME POSSONO CIRCOLARE ? – limiti di velocità

Durante la circolazione, i monopattini non devono superare la velocità di 20 km/h sulle strade in cui possono circolare e di 6 km/h nelle aree pedonali. Questi limiti, in linea con quelli previsti nel resto d'Europa, si estendono alla circolazione sulle carreggiate delle strade urbane, ai percorsi pedonali e ciclabili, alle corsie ciclabili, alle strade a priorità ciclabile ed alle piste ciclabili in sede propria.

QUANDO POSSONO CIRCOLARE ?

Durante la marcia in ore notturne o in condizioni di scarsa visibilità, i conducenti dei monopattini elettrici devono rispettare obblighi specifici per rendersi sempre ben visibili.

In particolare, la legge n. 160/2019 prevede che:

- ✓ da mezz'ora dopo il tramonto, durante le ore notturne e di giorno, in ogni caso di scarsa visibilità (gallerie non adeguatamente illuminate, nebbia, neve, forte pioggia, ecc.), i monopattini elettrici devono tenere accesi i dispositivi di segnalazione visivi. Le caratteristiche dei dispositivi, compatibilmente alla loro installazione su un monopattino (veicolo atipico), devono essere conformi a quelle dei dispositivi previsti per gli altri velocipedi. Se i monopattini elettrici sono sprovvisti di propri dispositivi di illuminazione ovvero questi siano inefficienti, non possono circolare né sulla carreggiata né sulle piste ciclabili e possono essere condotti esclusivamente a mano. In tali casi, i conducenti dei monopattini diventerebbero pedoni e come tali dovranno seguire le regole imposte dall'art. 190 CdS;
- ✓ nelle ore notturne è fatto anche obbligo ai conducenti di monopattini, di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui all'art. 162 comma 4 ter del CdS, anche se è presente la pubblica illuminazione. Lo stesso obbligo non è stato previsto nei casi di scarsa visibilità in ore diurne.



COME POSSONO CIRCOLARE ? – regole specifiche

Come anzidetto, i monopattini elettrici soggiacciono a specifiche prescrizioni prevalenti rispetto alle corrispondenti norme di comportamento imposte dal codice della strada per tutti gli altri veicoli.

Vediamole:

- obbligo di reggere il manubrio con entrambe le mani; è perciò vietato guidare con qualsiasi cosa che limiti l'uso anche di una sola mano (o braccio), a differenza dei ciclisti che è sufficiente abbiano l'uso libero di una sola mano;
- divieto di circolare sul marciapiede, salvo che i monopattini non siano condotti o trasportati a mano (in questo caso sono considerati pedoni);
- divieto assoluto di marciare contromano. Il divieto si estende anche alla circolazione sulle piste ciclabili, sulle ciclo-pedonali, sulle strade ciclabili e nelle aree pedonali urbane;

- divieto di trainare qualsiasi tipo di veicolo. Non è ammesso, perciò, agganciare ai monopattini elettrici neanche piccoli rimorchi che invece possono essere agganciati a tutti gli altri velocipedi;
- divieto assoluto di farsi trainare da altri veicoli o da animali, anche in caso di avaria;
- divieto di trasportare persone, animali o oggetti oltre il conducente. Diversamente da quanto previsto per gli altri velocipedi, in cui è ammesso il trasporto di persone o cose purché sia appositamente costruito o attrezzato, i monopattini, non essendo costruiti per il trasporto di altre persone, devono sempre rispettare tale divieto che assume carattere assoluto e inderogabile;
- per tutti i conducenti è fatto obbligo indossare idoneo casco protettivo. Il casco si ritiene idoneo se conforme alla normativa tecnica UNI EN 1078 o UNI EN 1080.



DOVE POSSONO SOSTARE ?

Una disciplina specifica è dettata anche per quanto riguarda la sosta dei monopattini elettrici, prevedendo regole parzialmente diverse rispetto a quanto previsto per tutti gli altri velocipedi. I monopattini elettrici possono sostare sul marciapiede solo se ciò è consentito da provvedimenti comunali (ordinanze) e a condizione che le dimensioni e le caratteristiche del marciapiede, lo consentano.

La facoltà è esercitabile solo in presenza di spazi idonei, indicati da apposita segnaletica verticale e orizzontale e di attrezzature specifiche (rastrelliere); possono in ogni caso sostare negli stalli riservati alla sosta di velocipedi, ciclomotori e motocicli, senza necessità di indicazione sulla relativa segnaletica stradale; possono, inoltre, essere individuate intere aree del territorio urbano in cui è possibile la sosta dei monopattini.

Per quanto non diversamente disciplinato, ai monopattini si applicano tutte le altre norme che disciplinano la sosta e la fermata dei veicoli in generale.



Al fine di evitare che i monopattini elettrici in regime di noleggio possano circolare o essere lasciati in zone in cui la loro circolazione è vietata, la riforma di dicembre ha previsto che il Comune che autorizza l'attivazione del servizio di noleggio dei monopattini preveda, a carico del gestore del servizio, l'obbligo di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.

Per quanto riguarda il fenomeno della “sosta selvaggia”, si è anche previsto che gli operatori *sharing*, al termine di ogni noleggio, devono acquisire la fotografia del monopattino dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.

NORME DI COMPORTAMENTO

(COMUNI AI VELOCIPEDI)

Essendo i monopattini elettrici equiparati ai velocipedi, ad essi sono applicabili, in modo residuale, le seguenti regole generali di condotta proprie di tale categoria:

- divieto di circolare affiancati in centro abitato in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano;
- obbligo di circolare sulla pista ciclabile o sulla corsia ciclabile, se esiste sulla strada in cui è ammessa la circolazione;
- obbligo di rispettare tutte le regole relative alla mano da tenere (destra rigorosa e rigorosissima);
- obbligo di condurre il veicolo a mano quando la circolazione del monopattino sia di intralcio o di pericolo per i pedoni, come ad esempio sulle strisce pedonali se sono impegnate da pedoni. In tali casi i conducenti dei monopattini, assimilati ai pedoni, devono usare la comune diligenza e la comune prudenza richiesta per tali utenti della strada;
- divieto di effettuare improvvisi scarti, ovvero movimenti ondivaghi, che possano essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono;

- obbligo di effettuare le manovre di attraversamento con la massima cautela, evitando improvvisi cambi di direzione, quando le piste ciclabili si interrompono e si immettono nelle carreggiate a traffico aperto;
- se non dotati di indicatori di direzione, obbligo di segnalare con il braccio le manovre di svolta a sinistra, svolta a destra e fermata che si intendono effettuare. Si fa presente però che, a partire dal 1 luglio 2022, è stato introdotto l'obbligo per tutti i monopattini elettrici commercializzati in Italia di essere dotati di tali dispositivi. Quelli già in circolazione prima di tale termine dovevano adeguarsi entro il 1 gennaio 2024;
- divieto assoluto di circolazione dei monopattini sui marciapiedi, ferma restando la possibilità della loro conduzione a mano.



NORME DI COMPORTAMENTO (RIFERITE A TUTTI I VEICOLI)

Per quanto non espressamente richiamato dalle norme anzidette (legge n. 160/2019 e art. 182 CdS), considerato che i monopattini elettrici sono comunque veicoli a tutti gli effetti, trovano applicazione anche tutte le altre norme di comportamento di carattere generale previste dal codice della strada.

Vediamone alcune tra le più importanti:

- ❖ **art. 143:** quando il conducente di un monopattino circola sulla carreggiata deve tenere il (più vicino possibile) margine destro della stessa, in modo da non intralciare e/o creare pericolo per la circolazione;
- ❖ **art. 145:** nell'uscire dalla pista ciclabile per immettersi nelle strade deve arrestarsi e dare la precedenza ai veicoli in esse circolanti;
- ❖ **art. 146:** i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai monopattini che hanno iniziato la manovra di passaggio in corrispondenza degli attraversamenti ciclabili (segnaletica orizzontale);
- ❖ **art. 154:** i conducenti dei monopattini devono segnalare tempestivamente le manovre di svolta;

- ❖ **art. 173:** vietato l'utilizzo, durante la marcia, di smartphone, apparecchi radiotelefonici, tablet, computer, ecc., mediante l'uso della mano;
- ❖ **artt. 186 e 187:** vietato guidare in stato di ebbrezza alcolica e/o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, pur non subendo la sospensione della patente, eventualmente posseduta, e la decurtazione dei punti.

COSA DEVONO AVERE OBBLIGATORIAMENTE ?

CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO

Diventa obbligatorio richiedere, da parte dei proprietari di monopattino, un apposito contrassegno identificativo prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, realizzato su un supporto plastificato anticontraffazione, adesivo e non rimovibile, che deve essere collocato sul veicolo durante la circolazione ma che non è da intendersi come un obbligo di immatricolazione o registrazione dello stesso.

L'obbligo nasce dalla necessità di identificare trasgressore e obbligato in solido in caso di illeciti stradali, tra i quali, più frequenti, abbandono sulla via pubblica e sui marciapiedi. Il contrassegno, che non può essere spostato da un veicolo all'altro perché collocato sul mezzo in modo non rimovibile, dovrebbe servire ad individuare anche il responsabile della circolazione ai sensi dell'art. 196 CdS.

Per i monopattini oggetto di servizi di noleggio, il contrassegno è rilasciato a nome dell'impresa autorizzata a esercitare il noleggio, proprietaria del mezzo. Naturalmente, in tali casi, ai fini dell'individuazione del responsabile della circolazione e ai fini



dell'applicazione delle sanzioni per eventuali violazioni, secondo le disposizioni dell'art. 196 CdS, risponde, anziché l'intestatario del contrassegno, la persona a cui era stato locato il veicolo al momento dell'accertamento della violazione.

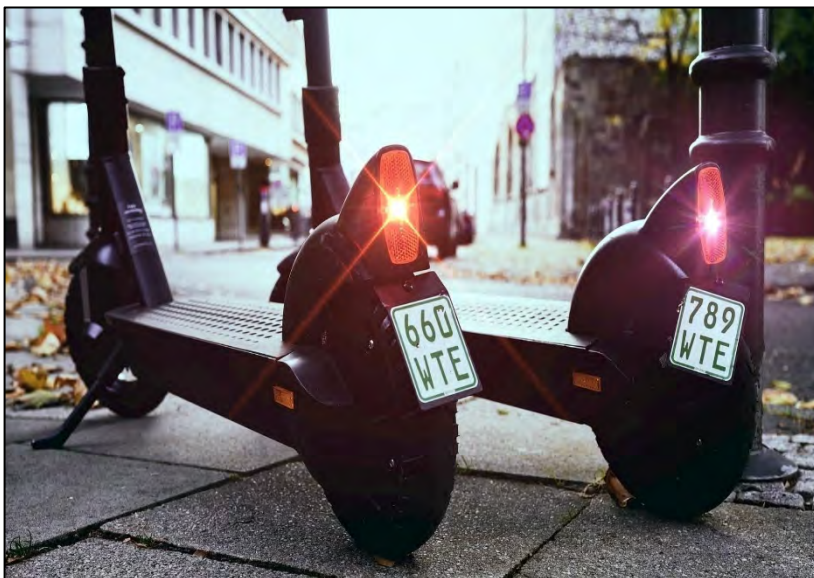
Il contrassegno non può essere assimilato a una targa identificativa per la circolazione prevista per gli altri veicoli a motore e non ne segue la relativa normativa (non si applica l'art. 100 del CdS.), escludendo obblighi particolari per la sua collocazione. Si prevede soltanto che esso debba essere presente ed esposto in modo visibile in occasione dei controlli di polizia.

Pertanto, pur prevedendo l'obbligo di renderlo visibile, non indicandone la posizione esatta, si ritiene che tale circostanza comporterà la possibilità per gli organi di polizia di identificare il veicolo solo avvicinandosi allo stesso a una distanza tale da consentirne la lettura.

Il proprietario, titolare del contrassegno, avrà l'obbligo di comunicare il cambiamento della propria residenza. Tuttavia, per disciplinare tale operazione, la nuova norma fa riferimento all'art. 97 comma 3 bis del CdS. Tali disposizioni prevedono che l'aggiornamento avvenga con modalità diverse tra persone fisiche e persone giuridiche; infatti:

- ✓ **PERSONE FISICHE:** in caso di trasferimento di residenza di persone fisiche, l'aggiornamento avviene in modo automatico sulla base dei dati condivisi tra l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dopo il cambiamento di residenza, perciò, provvedono i comuni a dare notizia, senza ulteriori oneri per il proprietario;
- ✓ **PERSONE GIURIDICHE:** in caso di trasferimento della sede di persone giuridiche, invece, si prevede che l'aggiornamento debba essere richiesto dalle medesime figure entro 30 gg. dal trasferimento stesso.

Al momento della richiesta e del rilascio del contrassegno e in occasione di ogni aggiornamento della sede dell'impresa che ne è titolare, gli uffici competenti al rilascio provvedono all'inserimento del soggetto che richiede il contrassegno (e che si dichiara proprietario del monopattino) nell'Archivio del centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.



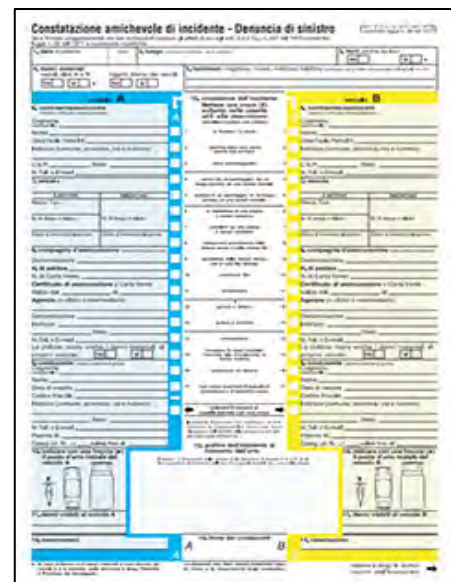
Ad ogni modo, sul tema contrassegno identificativo, si devono attendere le disposizioni attuative da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pertanto dette disposizioni non sono ancora applicabili.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

La riforma di cui alla L. 177/2024 stabilisce che per tutti i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ci sia l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 2054 del codice civile. Si prevede perciò l'obbligo generalizzato di assicurazione RCA per tutti i monopattini che sarà necessaria per la circolazione sia sulle strade che nelle aree private.

Per quanto riguarda gli aspetti meramente operativi, va considerato che la nuova previsione di una copertura RCA trova attualmente concreta difficoltà di applicazione, poiché le norme relative al contrassegno identificativo sono subordinate a un decreto ministeriale, non ancora emesso. Infatti, la stipula di un'assicurazione RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli) presuppone l'identificazione del veicolo oggetto dell'assicurazione attraverso una targa o un telaio, cosa che, al momento, non è presente sui monopattini in circolazione.

L'assicurazione per la circolazione è imposta, anche, nel caso di attività di locazione di monopattini elettrici. Infatti, l'art. 1 comma 75 ter della legge n. 160/2019, ha previsto che i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità *free-floating*, possono essere attivati solo con apposita delibera della giunta comunale, nella quale deve essere previsto, oltre al numero delle licenze attivabili, al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione e agli altri requisiti di circolazione e sosta, anche l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso.





SANZIONI SPECIFICHE PER I MONOPATTINI *(si seguono le norme procedurali del codice della strada)*



Sono state introdotte ulteriori e più significative modifiche, proprio in ambito sanzionatorio, che hanno ridotto in modo significativo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie precedentemente previste, stabilendo, inoltre, un trattamento sanzionatorio di maggior favore, rispetto a tutti gli altri velocipedi (circolazione sui marciapiedi, contromano, sosta sul marciapiede, ecc.).

Per quanto non espressamente regolato da tali norme, ai monopattini, essendo considerati comunque veicoli, si applicano tutte le sanzioni previste per la violazione delle altre norme di comportamento del codice della strada che possono essere commesse sia dai velocipedi che da tutti gli altri veicoli in genere.



MONOPATTINI NON CONFORMI

I monopattini possono circolare liberamente sulla strada come velocipedi solo se hanno le caratteristiche tecniche e costruttive previste. Se tali prescrizioni non sono rispettate il conducente del monopattino è sottoposto a una sanzione amministrativa di natura pecuniaria che, nel caso il veicolo abbia un motore termico ovvero un motore elettrico di potenza superiore a 1 kw, comporta anche la confisca del veicolo stesso.

In particolare è punito con tali sanzioni chi conduce sulla strada un monopattino che:

- non ha motore elettrico ma motore termico, qualunque sia la sua potenza;

- non presenta tutte le componenti tecniche e costruttive che costituiscono parti essenziali dei monopattini elettrici contenute in apposito DM (DD MIT 18.08.2022) e nell'allegato 1 al DM n. 229/2019 da esso richiamate:
 - almeno un freno a leva con comando meccanico o elettrico;
 - acceleratore e display di controllo sul manubrio;
 - efficace sistema di bloccaggio per la regolazione dell'altezza del manubrio;
 - due ruote anche senza parafrangente;
 - pedana per il conducente all'interno della quale sia sistemata la batteria;
 - motore e trasmissione interni al telaio o su ciascuna ruota;
 - piantone dello sterzo ed head tube (collegamento forcella-telaio);
 - una forcella anteriore e una posteriore.

Le caratteristiche costruttive elencate sono diventate minime ed essenziali per i monopattini elettrici; l'assenza di una sola di queste non consente la circolazione su strada;

- ha un sellino per il conducente di altezza inferiore a 54 cm. Qualora il sellino abbia altezza superiore, il veicolo dovrà essere considerato un ciclomotore;
- ha motore elettrico con potenza nominale continua superiore a 0,5 kw (500 w). La potenza del motore può essere accertata attraverso strumenti idonei ovvero attraverso la documentazione tecnica rilasciata dal costruttore;
- non è dotato di segnalatore acustico;
- non è dotato di indicatori di direzione;
- non è dotato di freni su entrambe le ruote;
- non è dotato di limitatore di velocità configurabile a 20 km/h o 6 km/h;
- non ha la marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE.



Sebbene un monopattino elettrico non conforme alle norme della legge n. 160/2019 sia da considerare un veicolo atipico non regolamentato, l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 160/2019 esclude quelle dell'art. 59 del CdS.

Si ritiene che non trovino, altresì applicazione, se non in maniera molto residuale, le sanzioni previste dall'art. 68 CdS per quanto riguarda le caratteristiche dei

dispositivi di cui devono essere equipaggiati i velocipedi, perché quelli previsti della legge n. 160/2019 sono molto specifici e diversi da quelli imposti dall'art. 68 CdS.

Circolazione con monopattino non avente le caratteristiche (potenza ≤ 1 kw)

- ❖ art. 1/75 e 75 quater e 75 undevicies della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 200,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 140,00 €
- ❖ oltre 60 gg. = 400,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtaz. punti = no

Circolazione con monopattino non avente le caratteristiche (potenza > 1 kw)

- ❖ art. 1/75 e 75 quater e 75 undevicies della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = non consentito
- ❖ entro 5 gg. = //
- ❖ oltre 60 gg. = //
- ❖ sanz. access. = confisca del veicolo (si applicano le disposiz. art. 213 CdS)
- ❖ decurtazione punti = no

CIRCOLAZIONE SU STRADE NON CONSENTITE

La circolazione con un monopattino elettrico in violazione delle regole di circolazione specificamente imposte per tali veicoli è oggetto di sanzioni amministrative previste dalla legge n. 160/2019.

In particolare, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria la circolazione con monopattini elettrici nelle zone in cui questa non è ammessa, cioè su:

- carreggiate di strade urbane, con limite di velocità superiore a 50 km/h;
- carreggiate di strade urbane qualora sia presente una pista ciclabile o corsia ciclabile;
- carreggiate delle strade extraurbane;
- strade extraurbane principali o autostrade e relative pertinenze.



In caso di circolazione sulle strade extraurbane principali o sulle autostrade, la previsione di una specifica sanzione da parte della legge n. 160/2019 esclude l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dall'art. 175 CdS che, invece, si applicano a tutti gli altri velocipedi.

Le richiamate sanzioni della legge n. 160/2019 si applicano, altresì, in caso di circolazione dei monopattini ovunque sia vietata la circolazione di tutti i velocipedi per effetto di divieti e limitazioni imposte localmente e resi noti mediante segnali stradali. Anche in tali casi, tuttavia, essendo prevista una specifica sanzione amministrativa per la violazione della normativa del DL n. 160/2019, non si applicano le sanzioni amministrative di cui agli artt. 6 e 7 CDS che, invece, trovano applicazione per gli altri velocipedi.

Visto che è possibile circolare nelle aree pedonali urbane, nelle quali è consentita la circolazione dei velocipedi, è oggetto di sanzione la violazione di un espresso divieto di circolazione imposto per tale categoria di veicoli. Anche in tal caso, tuttavia, ai monopattini elettrici, si applicano le sanzioni di cui alla legge n. 160/2019 e non quelle dell'art. 7 CDS applicate per gli altri velocipedi.

Circolazione su strade in cui non è consentito

- ❖ art. 1/75 terdecies e 75 duodevices della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 50,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 35,00 €
- ❖ oltre 60 gg. = 125,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no

Circolazione sul marciapiede

- ❖ art. 1/75 undecies e 75 duodevices della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 50,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 35,00 €
- ❖ oltre 60 gg. = 125,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no



MANCANZA DEI REQUISITI

È punito con sanzione amministrativa il comportamento di chi, non avendo ancora compiuto 14 anni, circola con un monopattino elettrico. La sanzione deve essere contestata ed applicata al genitore ovvero a chi esercita la potestà genitoriale. Per questa violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria specifica prevista dalla legge 27.12.2019 n. 160 e non quella dell'art. 115 CdS perché la norma specifica prevale sulla disposizione generale del CdS.



Non essendo mai richiesta la patente di guida, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 116 CdS, neanche nel caso in cui il monopattino superi la potenza prevista che consente di equipararlo ai velocipedi. Tale veicolo, infatti, non può mai essere considerato ciclomotore se non nel caso in cui abbia un sellino ad altezza superiore a 54 cm. In questo caso deve essere considerato un ciclomotore (ovvero un motociclo se di potenza superiore a 4 kw).

Guida di un monopattino senza aver compiuto 14 anni

- ❖ art. 1/75 octies e 75 duodevicies della L. 160/2019
- ❖ trasgressore = genitore o chi esercita la potestà genitoriale
- ❖ p.m.r. = 50,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 35,00 €
- ❖ oltre 60 gg. = 125,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no

ECCESSO DI VELOCITÀ

I monopattini elettrici non possono superare la velocità di 20 km/h sulla carreggiata e sulle piste (salvo la presenza di limiti più ridotti imposti dalla segnaletica stradale) e di 6 km/h se circolanti nelle aree pedonali.



L'accertamento deve avvenire con i dispositivi di cui all'art. 142 CdS. La violazione dei limiti specifici di velocità sopraindicati comporta la sanzione speciale prevista dalla legge 27.12.2019 n. 160, che esclude quindi l'applicazione delle sanzioni generali di cui all'art. 142 CdS.

Trovano applicazione le sanzioni speciali della L. 160/2019:

- quando un monopattino ha una velocità non solo superiore a quella prevista dai limiti specifici suddetti ma anche superiore a eventuali limiti generali per strada o presenti sulla carreggiata per effetto di segnali stradali;
- quando sono violati i limiti di velocità presenti sulle piste ciclabili se hanno limite più elevato di quello previsto per i monopattini.

Trovano applicazione le sanzioni generali del CdS:

- quando sulla carreggiata o sulla pista percorsa dal monopattino esiste un limite di velocità inferiore ai limiti specifici di 20 km/h (o di 6 km/h nelle aree pedonali urbane) che è reso noto attraverso un segnale di limite massimo di velocità.

L'accertamento dell'eccesso di velocità finalizzato all'applicazione delle sanzioni di cui sopra deve essere compiuto attraverso gli strumenti indicati quali fonti di prova dall'art. 142 CdS, con la riduzione del 5% (con un minimo di 5 km/h) rispetto al valore rilevato dall'apparecchio.

Superamento della velocità massima

- ❖ art. 1/75 quaterdecies e 75 duodevicies della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 50,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 35,00 €
- ❖ oltre 60 gg. = 125,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no

MANCATO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI LUMINOSI

Se i dispositivi di illuminazione sono mancanti (o non funzionanti) in orario notturno o di giorno con scarsa visibilità, i monopattini possono essere condotti esclusivamente a mano.

Chiunque viola questo obbligo, circolando con un monopattino senza dispositivi di illuminazione e segnalazione, quando ne è richiesto l'uso, è punito con la sanzione amministrativa prevista dalla legge n. 160/2019. In tali casi non si applicano le sanzioni di cui all'art. 152 CdS né quelle dell'art. 68 CdS.



Circolazione senza fare uso dei dispositivi luminosi

- ❖ art. 1/75 sexies e 75 duodevices della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 50,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 35,00 €
- ❖ oltre 60 gg. = 125,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no

UTILIZZO DEL GIUBBOTTO RIFRANGENTE

Sono puniti con sanzione amministrativa, i conducenti di monopattini elettrici che non fanno uso di giubbotti o bretelle riflettenti durante la circolazione da mezz'ora dopo il tramonto e durante tutto il periodo dell'oscurità ma non durante il giorno in condizioni di scarsa visibilità.

Le sanzioni sono applicabili sia per la circolazione sulla strada che sulle piste ciclabili. L'applicazione di tali sanzioni esclude quelle previste dall'art. 182 CdS, in analoghe condizioni, per i velocipedi.

Mancato utilizzo del giubbotto rifrangente

- ❖ art. 1/75 septies e 75 duodevicies della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 50,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 35,00 €
- ❖ oltre 60 gg. = 125,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no



ALTRE VIOLAZIONI SPECIFICHE

L'art. 1 legge 27.12.2019 n. 160, ha previsto una serie di regole di comportamento specifiche, mutate in parte dagli analoghi contenuti dell'art. 182 CdS, valide per la conduzione dei monopattini elettrici su carreggiate e piste ciclabili.

La violazione di tali disposizioni è punita dalla disposizione speciale che, in ogni caso, prevale su quella generale dell'art. 182 CdS.

In particolare la norma prevede sanzioni pecuniarie per i seguenti casi:

Guida di monopattino reggendo il manubrio con una sola mano o con una o entrambe le braccia impegnate

- ❖ art. 1/75 duodecies e 75 duodevicies della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 50,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 35,00 €
- ❖ oltre 60 gg. = 125,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no

Trasporto di persone, oggetti o animali

- ❖ art. 1/75 decies e 75 duodevices della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 50,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 35,00 €
- ❖ oltre 60 gg. = 125,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no



Traino di altri veicoli

- ❖ art. 1/75 decies e 75 duodevices della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 50,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 35,00 €
- ❖ oltre 60 gg. = 125,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no

Monopattino trainato da altro veicolo (o da animale)

- ❖ art. 1/75 decies e 75 duodevices della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 50,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 35,00 €
- ❖ oltre 60 gg. = 125,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no



Conduzione di animali mentre si è alla guida

- ❖ art. 1/75 decies e 75 duodevices della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 50,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 35,00 €
- ❖ oltre 60 gg. = 125,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no

CIRCOLAZIONE CONTROMANO O SUI MARCIAPIEDI

La circolazione contromano ovvero sui marciapiedi è punita dalle sanzioni amministrative specifiche previste dalla legge n. 160/2019 che prevedono il pagamento di una sanzione pecuniaria meno pesante rispetto alle corrispondenti violazioni previste per i velocipedi e, più in generale, per tutti gli altri veicoli. In nessun caso, perciò, si applicano ai conducenti dei monopattini le sanzioni amministrative più gravi previste dall'art. 143 CdS.

Circolazione contromano

- ❖ art. 1/75 undecies e 75 duodevicies della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 50,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 35,00 €
- ❖ oltre 60 gg. = 125,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no



MANCATO UTILIZZO DEL CASCO

Chiunque circola, sia sulla carreggiata che sulle piste ciclabili, senza casco protettivo, con un casco non idoneo (deve essere conforme a UNI EN 1078 o UNI EN 1080) ovvero non perfettamente allacciato, è punito con le sanzioni amministrative di cui alla legge n. 160/2019. Nel caso di minore, la sanzione deve essere contestata ed applicata al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale.

Tuttavia, se il monopattino risulta avere un sellino con altezza superiore a 54 cm, considerato quindi ciclomotore (o motociclo a seconda della potenza del motore), si applica l'art. 171 del CdS.

Circolazione senza indossare il casco

- ❖ art. 1/75 novies e 75 duodevicies della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 50,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 35,00 €
- ❖ oltre 60 gg. = 125,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no



DIVIETO DI SOSTA

Sosta sul marciapiede o su area vietata

- ❖ art. 1/75 quinquidecies e 75 vicies semel della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 41,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 28,70 €
- ❖ oltre 60 gg. = 84,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no

MANCANZA DI ASSICURAZIONE

La violazione dell'obbligo di assicurazione dei monopattini elettrici è oggetto di specifica sanzione amministrativa prevista dalla L. 160/2019, diversa da quella prevista per tutti gli altri veicoli. Infatti, sebbene le disposizioni del CAP (Codice delle Assicurazioni Private) vengano espressamente richiamate, tale rinvio non riguarda le sanzioni applicabili in caso di circolazione senza assicurazione. La sanzione accessoria della confisca del veicolo si applica solo nel caso in cui si tratti di monopattino con potenza nominale continua superiore a 1 kw seguendo le disposizioni di cui all'art. 213 CdS.

La norma, come modificata dalla legge n. 177/2024 ha effetti anche per quanto riguarda i gestori di servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità *free-floating*. Infatti, con la nuova previsione della riforma, tali gestori sono tenuti oggi a stipulare singole polizze RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli) per la circolazione dei monopattini che comprano e anche per i danni provocati a terzi durante la circolazione dei veicoli sulla strada.

Durante la circolazione di veicolo oggetto di noleggio, tuttavia, il gestore del servizio non risponde come obbligato in solido delle violazioni relative poiché risponde sempre il locatario, secondo le disposizioni generali dell'art. 196 CdS.



Circolazione senza assicurazione (potenza ≤ 1 kw)

- ❖ art. 1/75 e 75 quater e 75 undevicies della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 100,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 70,00 €
- ❖ oltre 60 gg. = 200,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no

Circolazione senza assicurazione (potenza > 1 kw)

- ❖ art. 1/75 e 75 quater e 75 undevicies della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = non consentito
- ❖ entro 5 gg. = //
- ❖ oltre 60 gg. = //
- ❖ sanz. access. = confisca del veicolo (si applicano le disposiz. art. 213 CdS)
- ❖ decurtazione punti = no

MANCANZA DEL CONTRASSEGNO IDENTIFICATIVO

Premesso che le disposizioni relative all'obbligo di contrassegno entreranno in vigore solo dopo la completa attuazione delle disposizioni operative dettate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vediamo le modifiche all'apparato sanzionatorio previsto dalla legge n. 160/2019.

La norma prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per chiunque circoli con un monopattino privo di contrassegno identificativo, ovvero con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto. La stessa sanzione si applica in caso di circolazione con un monopattino per il quale il proprietario, persona giuridica (non persona fisica), non abbia comunicato la variazione di sede, secondo quanto previsto dalla L. 160/2019.



Alle violazioni indicate consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II del CdS, solo quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kw.

La nuova norma prevede anche l'applicazione di sanzioni amministrative più gravi per chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni identificativi. Si prevede, infatti, che, salvo che il fatto costituisca reato, si applichino le sanzioni previste dall'art. 101 commi 5 e 6 CdS. A questa violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del contrassegno, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II del CdS. Il contrassegno deve essere, perciò, sequestrato e conservato presso l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca e, successivamente, distrutto a opera dello stesso ufficio o comando.

Circolazione senza contrassegno o alterato o contraffatto (potenza $\leq$ 1 kw)

- ❖ art. 1/75 e 75 quater e 75 undevicies della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 100,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 70,00 €

- ❖ oltre 60 gg. = 200,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no

Circolazione senza contrassegno o alterato o contraffatto (potenza > 1 kw)

- ❖ art. 1/75 e 75 quater e 75 undevicies della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = non consentito
- ❖ entro 5 gg. = //
- ❖ oltre 60 gg. = //
- ❖ sanz. access. = confisca del veicolo (si applicano le disposiz. art. 213 CdS)
- ❖ decurtazione punti = no

AGGIORNAMENTO DATI DEL TITOLARE CONTRASSEGNO

Mancato aggiornamento delle generalità del titolare del contrassegno

- ❖ art. 1/75 e 75 quater e 75 undevicies della L. 160/2019
- ❖ p.m.r. = 100,00 €
- ❖ entro 5 gg. = 70,00 €
- ❖ oltre 60 gg. = 200,00 €
- ❖ sanz. access. = no
- ❖ decurtazione punti = no

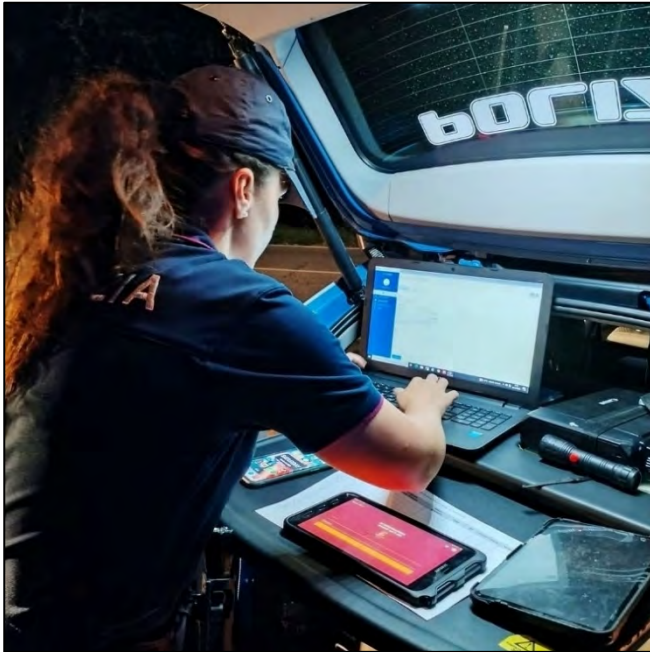
DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Gli illeciti amministrativi previsti dalla legge 160/2019 seguono le norme procedurali del codice della strada. Essi devono essere contestati al conducente in qualità di trasgressore mentre risponde in solido il proprietario, secondo le regole generali dell'art. 196 CdS.

Nel caso di monopattini a noleggio, al posto del proprietario, risponde in solido il locatario. Per escludere la propria responsabilità solidale, l'impresa di noleggio deve fornire prova certa dell'identità del locatario.

Nel caso di minori, risponde della circolazione il genitore o il tutore.

Per le violazioni in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca amministrativa, questa è disposta solo se il monopattino elettrico ha un motore di potenza nominale continua superiore a 1 kw e si applicano le disposizioni dell'art. 213 CdS.



Non essendo ancora obbligatorio il contrassegno identificativo, nel verbale di sequestro occorre descrivere in modo dettagliato le caratteristiche del monopattino (marca, modello, colore, dimensioni, ecc.).

Dopo l'apposizione dei sigilli, il veicolo può essere affidato in custodia, se ne ha i requisiti, a chi lo sta conducendo. In caso di impossibilità di custodia esso deve essere affidato a custode autorizzato secondo quanto previsto dall'art. 214 bis CdS.

VIOLAZIONI PREVISTE DALL'ART. 182 CDS

Nonostante i monopattini elettrici siano assimilati ai velocipedi, le disposizioni dell'art. 182 CdS, che regolano la circolazione di tutti i velocipedi, trovano una limitata applicazione per quanto riguarda i monopattini elettrici, in virtù della presenza di una normativa specifica loro dedicata.

Tuttavia, si possono applicare anche ai monopattini elettrici le sanzioni previste dall'art. 182 CdS per le seguenti violazioni:

- circolare in centro abitato affiancato ad altro velocipede/monopattino, nonostante le condizioni della circolazione (valutate dall'agente accertatore) non lo consentissero;
- circolare fuori delle piste ciclabili o delle corsie ciclabili quando presenti sulla strada;
- non condurre il veicolo a mano durante l'attraversamento sulle strisce pedonali (e ogni qualvolta le circostanze lo richiedano) quando ciò sia di intralcio o di pericolo per i pedoni.

ALTRE VIOLAZIONI PREVISTE DAL CDS IN GENERALE

Salvo il rispetto delle disposizioni specifiche, i monopattini elettrici sono ovviamente soggetti anche alle norme di comportamento del codice della strada, previste per tutti i veicoli.

Vediamone alcune:

- vietato guidare in stato di ebbrezza alcolica o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope pena le sanzioni di cui agli **artt. 186 e 187 CdS**, senza sospensione (e decurtazione punti) della patente di guida eventualmente posseduta;
- obbligo di tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, in modo da non intralciare il transito degli altri veicoli pena le sanzioni previste dall'**art. 143 CdS**;
- obbligo di effettuare le manovre di immissione, o di attraversamento, nelle carreggiate a traffico aperto con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione pena le sanzioni previste dall'**art. 154 CdS**;
- obbligo di segnalare tempestivamente con gli indicatori di direzione (oggi obbligatori per tutti i monopattini) le manovre di svolta pena le sanzioni previste dall'**art. 154 CdS**;
- divieto di utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici mediante l'uso della mano pena le sanzioni previste dall'**art. 173 CdS**, senza sospensione (e decurtazione punti) della patente di guida eventualmente posseduta;
- obbligo di rispetto delle regole relative alla precedenza ed ai segnali dei semafori di cui agli **artt. 145 e 146 CdS**;
- obbligo di rispetto della distanza di sicurezza durante la marcia, come previsto dall'**art. 149 CdS**;
- divieto di sorpasso nelle ipotesi previste dall'**art. 148 CdS**;
- divieto di andare in senso opposto (non contromano sanzionato dalla L. 160/2019) a quello previsto dalla segnaletica stradale pena le sanzioni previste dall'**art. 7 CdS**.



CONCLUSIONI

I monopattini elettrici, che rispettano le caratteristiche tecniche imposte dalla legge n. 160/2019, sono equiparati ai velocipedi, definiti dall'art. 50 CdS come veicoli funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi oppure attraverso la spinta di un motore ausiliario elettrico (*e-bike*).

Visto che l'equiparazione ai velocipedi è limitata ai soli monopattini elettrici che rispettano le caratteristiche tecniche imposte dalla legge n. 160/2019, i monopattini a motore termico o elettrici difforni devono essere considerati veicoli a motore che, durante la circolazione, sono sottoposti alle regole ordinarie di circolazione previste per tutti i veicoli.

Pertanto, nei casi in cui la legge n. 160/2019 preveda un regime di particolare favore nel trattamento sanzionatorio dei monopattini elettrici, le sanzioni previste da tale norma non si applicano ai monopattini non conformi e tornano ad essere, invece, pienamente applicabili le sanzioni ordinarie previste per gli altri veicoli.

SICUREZZA STRADALE



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti

MONOPATTINI ELETTRICI

- Blocco del veicolo se circola in aree extraurbane o particolarmente pericolose;
- Obbligo di targa e assicurazione;
- Casco obbligatorio per tutti;
- Divieto assoluto di circolazione contromano;
- Divieto di sosta selvaggia e sui marciapiedi;
- Sanzioni per: mancanza di frecce, freni, contraffazione dati del proprietario, potenziamento illegale del motore per modificare la velocità.



(*) Ispettore della Polizia Stradale e
Consigliere Nazionale ASAPS

© Copyright ASAPS - Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti inseriti nel presente portale, ivi inclusa la memorizzazione, riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione scritta di ASAPS.

